REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 746/2011 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 2011

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) [1],

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati [2], in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 luglio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2011.

Per la Commissione,
a nome del presidente,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

[1] GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
[2] GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ([1])	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	AR	23,8
	ZZ	23,8
0707 00 05	TR	98,9
	ZZ	98,9
0709 90 70	TR	108,5
	ZZ	108,5
0805 50 10	AR	61,9
	CL	79,0
	TR	60,0
	UY	70,8
	ZA	84,4
	ZZ	71,2
0806 10 10	CL	54,3
	EG	147,3
	MA	161,2
	TN	223,5
	TR	175,1
	ZA	83,5
	ZZ	140,8
0808 10 80	AR	94,3
	BR	81,7
	CL	92,7
	CN	79,1
	NZ	110,7
	US	131,3
	ZA	93,2
	ZZ	97,6
0808 20 50	AR	79,6
	CL	109,2
	CN	75,8
	NZ	148,5
	ZA	108,7
	ZZ	104,4
0809 10 00	TR	174,4
	XS	83,4
	ZZ	128,9
0809 20 95	CL	267,8
	TR	286,4
	ZZ	277,1
0809 30	TR	181,0
	ZZ	181,0
0809 40 05	BA	48,0
	EC	64,7
	XS	57,7
	ZA	70,8
	ZZ	60,3

([1]) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».